Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
2376 - 2409

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 2376
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Situazioni di emergenza	
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.	
2. All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.	
3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.	

Or. en

Emendamento 2377
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Situazioni di emergenza	
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.	
2. All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.	
3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.	

Or. en

Emendamento 2378
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.	1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2. ***Gli Stati membri possono adeguare temporaneamente le procedure amministrative e gli obblighi di comunicazione interni per accelerare le operazioni di rimpatrio, a condizione che tali adeguamenti siano strettamente necessari per gestire la situazione eccezionale.***

Or. en

Emendamento 2379
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un	1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un

notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di ***accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3***, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1***, e all'articolo 35, paragrafo 2***.	notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di ***non applicare integralmente le disposizioni dell'articolo 29***, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Una situazione di emergenza non dovrebbe giustificare un'ulteriore limitazione del diritto dei rimpatriandi di chiedere un riesame giudiziario, ma dovrebbe imporre agli Stati membri di operare una selezione tra chi deve realmente essere trattenuto e chi no.

Emendamento 2380
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare ***per il riesame giudiziario*** periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo ***3***, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.	1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare periodi superiori a quelli previsti ***dall'articolo 27, paragrafo 1,*** dall'articolo 33, paragrafo ***1, e dall'articolo 38, paragrafo 7***, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2381
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le autorità degli Stati membri sono soggette agli obblighi stabiliti dal presente regolamento. L'articolo prevede una deroga ad alcuni obblighi specifici in circostanze specifiche. Non suggerisce né consente un inadempimento generalizzato degli obblighi.

Emendamento 2382
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il numero di ***cittadini di paesi terzi oggetto di*** decisioni di rimpatrio ***riconosciute*** emesse ***da un altro Stato membro***;	a. il numero di decisioni di rimpatrio emesse;

Or. en

Emendamento 2383
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio riconosciute emesse da un altro Stato membro;	a. il numero di decisioni di rimpatrio emesse;

Or. en

Emendamento 2384
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. la durata media del trattenimento e il numero di persone il cui trattenimento eccede tale media.

Or. en

Emendamento 2385
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il numero di casi in cui Frontex non ha fornito sostegno nella procedura di rimpatrio o di allontanamento e la relativa motivazione.

Or. en

Emendamento 2386
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco

Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il numero di cittadini di paesi terzi il cui periodo di trattenimento ha raggiunto la durata massima consentita.

Or. en

Emendamento 2387
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati comunicati sono disaggregati per età, sesso ***e*** cittadinanza. I dati si riferiscono al periodo di riferimento di un trimestre. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a tre mesi di calendario, pari a un trimestre, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. Il primo periodo di riferimento è il [secondo trimestre successivo all'entrata in applicazione del presente regolamento].	2. I dati comunicati sono disaggregati per età, sesso***,*** cittadinanza***, paese di origine*** e ***paese di transito***. I dati si riferiscono al periodo di riferimento di un trimestre. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a tre mesi di calendario, pari a un trimestre, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. Il primo periodo di riferimento è il [secondo trimestre successivo all'entrata in applicazione del presente regolamento].

Or. fr

Emendamento 2388
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri comunicano a	***soppresso***

Frontex su base mensile i dati seguenti, e le serie di dati corrispondenti, relativi a ciascun paese terzo:

a. il numero di domande di riammissione presentate;

b. il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;

c. il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;

d. il numero di beneficiari dell'assistenza alla reintegrazione per ciascun paese terzo.

Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 2389
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano a Frontex su base mensile i dati seguenti, e le serie di dati corrispondenti, relativi a ciascun paese terzo:	***soppresso***
a. il numero di domande di riammissione presentate;	
b. il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;	
c. il numero di richieste di rilascio di	

documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;

d. il numero di beneficiari dell'assistenza alla reintegrazione per ciascun paese terzo.

Or. en

Emendamento 2390
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – secondo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo.	Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo. ***Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione mette a disposizione i dati entro 21 giorni.***

Or. en

Emendamento 2391
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri raccolgono sistematicamente i seguenti dati relativi alla cooperazione di ciascun paese terzo in materia di riammissione:
	a. il numero di domande di riammissione presentate;
	b. il numero di risposte positive e negative ricevute alle richieste di conferma della

cittadinanza;

c. il tempo medio impiegato dal paese terzo per rispondere a tali richieste;

d. il numero di documenti di viaggio rilasciati dal paese terzo a fini di rimpatrio e il numero di richieste respinte;

e. il numero di rimpatri effettivi verso tale paese, disaggregati per rimpatri forzati e volontari.

Or. en

Emendamento 2392
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 49 per stabilire una metodologia comune e un formato standardizzato per la raccolta e la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 3 bis, al fine di garantire che i dati siano armonizzati, completi e comparabili in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 2393
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 ter. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 3 bis alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) con frequenza trimestrale.

Or. en

Emendamento 2394
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. La Commissione, con l'assistenza di Frontex, raccoglie e analizza i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 bis e altre informazioni pertinenti, comprese quelle fornite dai funzionari di collegamento dell'Unione e dalle delegazioni dell'Unione, ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 46 bis.

Or. en

Emendamento 2395
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati di cui ai paragrafi 1 e 3, disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del principio di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2396
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati di cui ai paragrafi 1 e 3, disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del principio di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2397
Murielle Laurent
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 48 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sull'esercizio della delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di

identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'atto delegato proposto all'articolo 7.

Emendamento 2398
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento ***negli Stati membri*** e, se necessario, ***propone modifiche***.	1. ***1.*** Entro il [data **– *due anni dall'entrata in vigore***], e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento***. Tale relazione include una valutazione esaustiva dell'efficacia del presente regolamento,*** e, se necessario ***e opportuno***, ***è accompagnata da una proposta legislativa di modifica o proroga della sua applicazione***.

Or. en

Emendamento 2399
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***data***] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	1. Entro il [***cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento***] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

Emendamento 2400
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	1. Entro il [data] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

Emendamento 2401
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	1. Entro il [data] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

Emendamento 2402
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [data] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	1. Entro il [data] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

Emendamento 2403
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima del termine.	2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta ***e ove disponibili***, le informazioni necessarie per la stesura della relazione ***a norma del paragrafo 1*** almeno nove mesi prima del termine. ***La Commissione, ove possibile, si avvale delle informazioni messe a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 2404
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 50 bis
	Applicazione e scadenza
	1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data – ad esempio due anni dall'entrata in vigore].
	2. Il presente regolamento scade il [data – 5 anni dopo la data di applicazione].
	3. La scadenza del presente regolamento non pregiudica l'abrogazione delle direttive e della decisione di cui all'articolo 51.

	4. Ove necessario e opportuno, e in particolare qualora il presente regolamento abbia dimostrato la propria efficacia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il paragrafo 2 del presente articolo al fine di prorogare l'applicazione del presente regolamento.
	5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora il presente regolamento giunga a scadenza senza una proroga della sua applicazione, sia in vigore un quadro giuridico nazionale che disciplini le procedure di rimpatrio al fine di evitare un vuoto giuridico.

Or. en

Emendamento 2405
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La direttiva 2008/115/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati ***dal*** presente ***regolamento***. La direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate a decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per gli Stati membri vincolati ***dal*** presente ***regolamento***.	1. La direttiva 2008/115/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati ***dalla*** presente ***direttiva***. La direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate a decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per gli Stati membri vincolati ***dalla*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 2406
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso si applica a decorrere dal [sei anni dalla data di entrata in vigore]. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafi 3 e 8, gli articoli 10 e 11, l'articolo 16, paragrafi 1 e 3, l'articolo 17, gli articoli da 21 a 21 bis, gli articoli da 23 a 23 quater, l'articolo 29, gli articoli da 32 a 34 e gli articoli 37 e 43 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.***

Or. en

Emendamento 2407
Malik Azmani

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato 1 bis: Ordine europeo di rimpatrio ***1. Motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di paese terzo*** ***.....*** ***.....*** ***2. Data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri*** ***.....*** ***.....*** ***3. Paese o paesi di rimpatrio*** ***.....*** ***.....*** ***4. Il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato in uno dei paesi di cui al punto 3[1 bis]*** ***Sì/No*** ***5. Informazioni sull'identità del cittadino di paese terzo[1 ter]*** ***.....***

.....
6. Sono disponibili dati biometrici corretti del cittadino di paese terzo nel sistema d'informazione Schengen ("SIS") e in conformità del regolamento (UE) 2024/1358
Sì/No
7. Sono disponibili nel SIS documenti di viaggio, necessari ai fini del rimpatrio
Sì/No
8. Il cittadino di paese terzo è oggetto di un divieto d'ingresso
Sì/No
9. Il cittadino di paese terzo è beneficiario dell'assistenza alla reintegrazione
Sì/No
10. Il cittadino di paese terzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del regolamento sui rimpatri [UE 2025/0059]
Sì/No
11. Sono state individuate vulnerabilità in capo al cittadino di paese terzo
Sì/No
Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni ai fini del rimpatrio del cittadino di paese terzo, consultare il sistema d'informazione Schengen.

[1 bis] ***L'allontanamento dovrebbe essere rinviato qualora violi il principio di non respingimento o qualora sia in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio.***

[1 ter] ***Possono consistere nelle seguenti informazioni: il cognome o i cognomi; il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi, alias o pseudonimi; la data, il luogo e il paese di nascita e il sesso.***

Or. en

Emendamento 2408
Malik Azmani

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato 1 ter: Modello di domanda di riammissione (composto dalla parte 1 e/o dalla parte 2)
	Indicazione dell'autorità richiedente:
	Indicazione dell'autorità richiesta:
	Luogo e data:
	Dati personali (menzionati anche nelle altre parti):
	Nome e cognome:
	Data e luogo di nascita:
	Sesso, fotografia e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
	Parte 1: Richiesta di conferma della cittadinanza (da compilare solo se necessario e senza ripetizioni nella parte 2)
	Numero di riferimento:
	Richiesta di colloquio: Sì/No
	1. Cognome alla nascita:
	2. Nome del padre e della madre:
	3. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
	4. Cittadinanza da confermare e lingua/e:
	5. Se del caso, tipo e numero di precedenti documenti di viaggio rilasciati a detto cittadino di paese terzo:
	6. Tipo e numero del documento di viaggio (se disponibile):
	7. La persona è arrivata con coniuge e figli? In caso affermativo, fornire i dati personali, se disponibili.
	A. Dati personali del coniuge, se disponibili
	1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):
	2. Cognome da nubile:
	3. Data e luogo di nascita:
	4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
	5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
	6. Cittadinanza e lingua:
	B. Dati personali dei figli, se disponibili

1. Nome e cognome (sottolineare il cognome):
2. Data e luogo di nascita:
3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
4. Cittadinanza e lingua:
5. Elementi di prova allegati, ad esempio:
- Passaporti scaduti, comprese fotocopie di passaporti scaduti, di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e sostitutivi, compresi quelli dei minori)
- Fotocopia del passaporto in corso di validità
- Lasciapassare (compresi quelli scaduti e le fotocopie) rilasciati dallo Stato richiesto
- Carte d'identità di qualsiasi tipo (comprese quelle scadute, temporanee e provvisorie e le fotocopie)
- Fogli matricolari e carte d'identità militari (compresi quelli scaduti e le fotocopie)
- Libretti di navigazione e patenti di battelliere (compresi quelli scaduti e le fotocopie)
- Certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza (compresi quelli scaduti e le fotocopie)
- Conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema di informazione visti in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (comprese le fotocopie)
- Patenti di guida o relativa fotocopia
- Certificato di nascita o relativa fotocopia
- Tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia
- Dichiarazioni di testimoni
- Dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale
- Qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato
- Impronte digitali
6. Osservazioni e informazioni supplementari, se disponibili:

Emendamento 2409
Malik Azmani

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Parte 2: Richiesta di rilascio di un documento di viaggio (da compilare solo se necessario e senza ripetizione nella parte 1)
	1. Cittadinanza e lingua:
	2. Se del caso, riferimento alla richiesta di conferma della cittadinanza e risposta positiva fornita dallo Stato richiesto:
	3. Elementi di prova allegati, ad esempio:
	- Passaporti scaduti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e sostitutivi, compresi quelli dei minori)
	- Lasciapassare scaduti rilasciati dallo Stato richiesto, carte d'identità di qualsiasi tipo (comprese quelle temporanee, provvisorie e scadute)
	- Fogli matricolari e carte d'identità militari, libretti di navigazione e patenti di battelliere, certificati di cittadinanza e altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza
	- Conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema di informazione visti o nell'ETIAS; numero, data e luogo di rilascio, autorità di rilascio, data di scadenza
	4. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire, rilevanti per l'operazione di rimpatrio:
	a. Condizioni di salute (ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose)
	b. Indicare se si tratta di una persona particolarmente pericolosa (ad esempio persona sospettata di un reato grave; comportamento aggressivo)

5. Osservazioni e informazioni supplementari, se disponibili:

Or. en